Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 23 del 20 APRILE 2021

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.

L'anno 2021, il giorno 20, del mese di APRILE, alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 15 aprile 2021 prot. n. 14330 dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Di Prisco Luigi nella qualità di Presidente del C.C.

Coppola Massimo - SINDACO - Presente

Pane Paolo	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Ioviero Giuseppina Desiree	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Sorrentino Vincenzo	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Mauro Gaetano	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Di Prisco Luigi	**Componente del Consiglio**	**Presente**
De Angelis Elvira	**Componente del Consiglio**	**Assente**
Savarese Imma	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Fiorentino Eduardo	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Di Leva Rossella	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Cafiero Luciana	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Gargiulo Ivan	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Gargiulo Luigi	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Cuomo Federico	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Acampora Alessandro	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Pontecorvo Mariano	**Componente del Consiglio**	**Presente**
Gargiulo Mario	**Componente del Consiglio**	**Assente**

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 14 oltre il Sindaco ed Assenti N. 2.

Sono giustificati i Consiglieri: De Angelis Elvira – Gargiulo Mario.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Candida Morgera, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Fiorentino Antonino – Iaccarino Alfonso.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento avente ad oggetto: **"Imposta di soggiorno. Modifiche e integrazioni al Regolamento comunale vigente".**

Il Sindaco illustra la proposta.

Alle ore 16,45 si allontana il consigliere Cuomo Federico e conseguentemente i consiglieri presenti sono 13 oltre il Sindaco e quelli assenti sono 3

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

VISTO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori che si allega;

UDITI gli interventi;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n. 3
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Acampora Alessandro – Pontecorvo Mariano)

DELIBERA

In conformità della proposta

Il CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n. 3
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

VISTA la relazione istruttoria che precede;

DATO ATTO *che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29.11.2011 venne approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno;*

ATTESO *che nel corso degli anni di vigenza del predetto regolamento, in fase di applicazione delle disposizioni in esso contenute, è emersa la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche per effetto di novità legislative intervenute nonché per una migliore gestione dell'imposta, precisando i soggetti passivi dell'imposta e gli adempimenti carico delle strutture ricettive;*

VISTO

- *il D.L. 24 aprile 2017, n° 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, che ha definito il regime fiscale delle locazioni brevi, individuando nel "soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi" il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e che la stessa disciplina viene applicata a coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.*
- *il decreto rilancio (D.L. 34/2020, conv. in legge 77/2020) che ha modificato l'articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011 assegnando al gestore delle strutture ricettive la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con la conseguenza che mentre prima il gestore della struttura ricettiva era considerato agente contabile, adesso è considerato dalla legge direttamente responsabile dell'imposta;*

CONSIDERATO

che tale riforma ha come conseguenza che il gestore è responsabile di imposta, gode del diritto di rivalsa, è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è soggetto all'applicazione della sanzione per omessa o infedele dichiarazione.

RITENUTO PERTANTO, *alla luce del mutato contesto normativo sopra esposto, apportare alcune modifiche al Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno, procedendo con l'adeguamento dello stesso*

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **DI APPROVARE** *le modifiche e le integrazioni al Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29.11.2011 e s.m.i. evidenziate nel prospetto di confronto contenuto nell'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;*

2. **DI DISPORRE** *che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo avranno effetto dal 1° gennaio 2021;*
3. **DI DARE MANDATO** *al dirigente del V Dipartimento di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente, ivi compreso l'invio di copia conforme del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge;*
4. **DI RENDERE** *la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.*

Il Dirigente del V Dipartimento
Dott. Donato Sarno

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Sussiste la necessità di apportare al Regolamento vigente per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29.11.2011 e s.m.i., alcune modifiche in seguito a novità legislative intervenute nonché per una migliore gestione dell'imposta, precisando i soggetti passivi dell'imposta e gli adempimenti carico delle strutture ricettive.
In particolare va recepito il D.L. 24 aprile 2017, n° 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui vengono disciplinate le locazioni brevi, individuando nel "soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi", il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. La stessa disciplina dovrà essere applicata a coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Risulta pertanto necessario adeguare il regolamento prendendo atto, innanzitutto, che le locazioni brevi o locazioni turistiche sono equiparate alle strutture extra-alberghiere, anche ai fini della riscossione e trasmissione dell'imposta di soggiorno.
Il decreto rilancio (D.L. 34/2020, conv. in legge 77/2020) ha poi modificato l'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, assegnando al gestore delle strutture ricettive la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, da cui consegue che, mentre prima il gestore della struttura ricettiva era considerato agente contabile, adesso è considerato dalla legge direttamente responsabile dell'imposta, il che significa che l'ente comunale ha come riferimento per l'introito della tassa di soggiorno il gestore della struttura ricettiva, il quale poi ha un diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo. Tale riforma ha come conseguenza che il gestore è responsabile di imposta, gode del diritto di rivalsa, è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, deve rispettare gli adempimenti previsti dalla legge ed è soggetto all'applicazione della sanzione per omessa o infedele dichiarazione.
Le modifiche che si ritiene doversi apportare *Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di Soggiorno* sono evidenziate *nel prospetto di confronto contenuto nell'allegato A)* allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
Si precisa che tali modifiche, ove apportate, avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, purché approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 2021.

Tanto si relaziona, fatti salvi emendamenti presentati e/o a presentarsi in merito.

Il Titolare P.O. Tributi
Dott. Giulio Bifani

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 15/04/2021

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

DOTT. DONATO SARNO

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 15/04/2021

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

DOTT. DONATO SARNO

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ***IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE.***

COLLEGIO DEI REVISORI

in riferimento alla richiesta di parere sulla proposta in oggetto ed in seguito all'esame della documentazione a corredo;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile del Servizio;
- visto il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, punto 6 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di cui in oggetto.

Comune di Sorrento, 15 aprile 2021

Il Collegio del Revisori dei Conti

dott. Gennaro Gammarota - Presidente _____

dott. Michele Giordano - Componente _____

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 29.11.2011 e parzialmente modificato ed integrato con delibera del C.C. n. 4 del 17.04.2013 e delibera n° del

Indice

Art.1 – Oggetto del regolamento ---- 3
Art.2 – Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito ---- 3
Art.3 – Presupposto dell'imposta ---- 3
Art.4 – Definizione di struttura ricettiva ---- 3
Art.5 – Soggetto attivo ---- 3
Art.6 – Soggetto passivo ---- 3
Art.7 – Misura dell'imposta ---- 3
Art.8 – Esenzioni ---- 4
Art.9 – Versamenti ---- 4
Art.10 – Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive ---- 4
Art.11 – Poteri istruttori ed accertamento ---- 5
Art.12 – Sanzioni ed interessi ---- 5
Art.13 – Riscossione coattiva ---- 6
Art.14 – Rimborsi ---- 6
Art.15 – Contenzioso ---- 6
Art.16 – Disposizioni transitorie ---- 6

Art.1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Sorrento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e delle disposizioni contenute dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50 del 24.04.2017 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 e del D. L. n. 34 del 19.05.2020 convertito con L. n. 77del 17.07.2020.

Art.2 – Istituzione dell'imposta e destinazione del gettito

A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Sorrento. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento degli interventi in materia di turismo e promozione della città, di manutenzione della città, di fruizione e di recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, nelle misure risultanti dal bilancio di previsione del Comune relativo al medesimo anno di riferimento dell'imposta.

Art.3 – Presupposto d'imposta

Il presupposto dell'imposta è il pernottamento, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno solare, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sorrento, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Art.4 – Definizione di struttura ricettiva

Tra le strutture ricettive sono comprese:

a. le strutture alberghiere;
b. i campeggi;
c. le strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva;
d. le strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione;
e. i residence;
f. gli agriturismi.
g. Immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24/04/2017 (per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia locali; stipulati da persone fisiche, fuori dall'esercizio di attività di impresa, ovvero gestori di portali di servizi telematici che mettono in contatto la domanda con l'offerta).

Art.5 – Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Sorrento.

Art.6 – Soggetto passivo

Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Sorrento.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4. comma lter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art.7 – Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge;

Art.8 – Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a. i soggetti iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Sorrento;
b. i soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto i diciotto anni di età;
c. gli autisti di pullman turistici che prestano la propria attività a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
d. le guide e gli accompagnatori che prestano la propria attività a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
e. i soggetti ospitati dal Comune di Sorrento in strutture ricettive per ragioni di lavoro e/o ufficio.

Le esenzioni di cui sopra sono subordinate alla presentazione, da parte dei soggetti interessati al gestore della struttura ricettiva, di apposita documentazione comprovante il diritto all'esenzione.

Art.9 – Versamento

Il soggetto passivo, a termine di ciascun soggiorno, versa l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, il quale rilascia quietanza dell'importo riscosso.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Sorrento. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari,

Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento in una delle seguenti modalità:

a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
b) con procedura informatica predisposta dal Comune e messa a disposizione dei gestori delle strutture ricettive;
c) mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire ulteriori modalità di pagamento per agevolare l'adempimento dei contribuenti.

Il versamento dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno e il mese di riferimento;

Art.10 – Dichiarazione ed altri obblighi dei gestori delle strutture ricettive

I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 sono tenuti ad informare, in appositi spazi e sui propri siti informatici, gli ospiti delle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 comunicano mensilmente al Comune di Sorrento il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso del mese, con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, dell'imposta dovuta, di quella riscossa e degli estremi del riversamento al Comune, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta nonché i dati anagrafici dei soggetti che, seppur dovuta, non hanno versato l'imposta.

La comunicazione, se prodotta in modalità cartacea, deve essere trasmessa unitamente all'attestazione del riversamento all'ufficio protocollo dell'Ente entro il giorno sedici del mese successivo a quello di riferimento. In caso di utilizzo di applicativi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, l'inserimento degli ospiti e degli estremi del riversamento mensile da parte del gestore assolve all'obbligo della comunicazione mensile.

I gestori hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute di versamento, e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Sorrento.
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile della presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'articolo 4. comma 1 ter, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art.11 – Poteri istruttori ed accertamento

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:

a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Art.12 – Sanzioni ed interessi

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 10 prevista dall'articolo 4. comma lter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'importo dovuto.
Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.
Si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'Art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 nei seguenti casi:
- a) omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva;
- b) mancata esibizione della documentazione indicata all'art. 11;

L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.
Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Art.13 – Riscossione coattiva

Ai fini della riscossione coattiva degli importi non versati, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La modalità per la riscossione coattiva è quella vigente per i tributi comunali.

Art.14 – Rimborsi

Nel caso di versamento in misura superiore rispetto a quella dovuta, l'importo non dovuto è recuperato mediante compensazione con i versamenti da effettuarsi alle successive scadenze, entro il termine di cinque anni dal pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La compensazione deve essere riportata nella dichiarazione prevista all'art. 10 del presente regolamento.
In caso di mancata compensazione, il rimborso può essere richiesto al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somma da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 3 dell'art. 12 del presente regolamento.
In ogni caso, non si fa luogo a rimborso per importi pari o inferiore ad euro quindici.

Art.15 – Contenzioso

Ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può esser proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

Art.16 – Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione, gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 2 nonché dall'art. 10, comma 3, del presente regolamento, relativi al primo mese di applicazione dell'imposta, si considerano regolarmente assolti se effettuati entro il quindici giugno 2012.

Comune di Sorrento
Città Metropolitana di Napoli

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 20/04/2021

PUNTO 3
"Imposta di soggiorno. Modifiche e integrazioni al Regolamento comunale vigenti"

PRESIDENTE - Passiamo ora a trattare il terzo punto all'ordine del giorno: "Imposta di soggiorno. Modifiche e integrazioni al Regolamento comunale vigenti".
Passo la parola sempre al Sindaco per illustrare l'argomento in oggetto

SINDACO - Allora leggo la proposta:
Imposta di soggiorno. Modifiche e integrazioni al regolamento comunale vigente.
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
VISTA la relazione istruttoria che precede (e che diamo per letta);
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29.11.2011 venne approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno;
ATTESO che nel corso degli anni di vigenza del predetto regolamento, in fase di applicazione delle disposizioni in esso contenute, è emersa la necessita di apportare allo stesso alcune modifiche per effetto di novità legislative intervenute nonché per una migliore gestione dell'imposta, precisando i soggetti passivi dell'imposta e gli adempimenti carico delle strutture ricettive;
VISTO
- il D.L. 24 aprile 2017, n° 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, che ha definito il regime fiscale delle locazioni brevi, individuando nel "soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi" il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e che la stessa disciplina viene applicata a coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
- il decreto rilancio (D.L. 34/2020, conv. in legge 77/2020) che ha modificato l'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011 assegnando al gestore delle strutture ricettive la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con la conseguenza che mentre prima il gestore della struttura ricettiva era considerato agente contabile, adesso è considerato dalla legge direttamente responsabile dell'imposta;
CONSIDERATO che tale riforma ha come conseguenza che il gestore è responsabile di imposta, gode del diritto di rivalsa, è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è soggetto all'applicazione della sanzione per omessa o infedele dichiarazione.

RITENUTO PERTANTO, alla luce del mutato contesto normativo sopra esposto, apportare alcune modifiche al Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno, procedendo con l'adeguamento dello stesso

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1.DI APPROVARE le modifiche e le integrazioni al Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29.11.2011 e s.m.i. evidenziate nel prospetto di confronto contenuto nell'allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2.DI DISPORRE che le modifiche approvate con il presente atto deliberativo avranno effetto dal 1° gennaio 2021;

3.DI DARE MANDATO al dirigente del V Dipartimento di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente, ivi compreso l'invio di copia conforme del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge;

4.DI RENDERE la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

PRESIDENTE - Grazie Sindaco, dichiariamo aperta la discussione per il punto in oggetto. Qualche consigliere chiede la parola? Se nessuno interviene, passiamo direttamente alle operazioni di voto:

Voti favorevoli? 12 voti favorevoli

Astenuti? 2

Contrari? 0

Per l'immediata eseguibilità? 12

Astenuti? 2

Contrari? 0

Prendiamo atto che si è allontanato, prima della votazione, il consigliere Federico Cuomo. In base alla votazione che abbiamo effettuato, ho demandato al Segretario Comunale di ridire un attimo lo scrutinio

SEGRETARIO COMUNALE - Allora la proposta di delibera è approvata con 12 voti favorevoli e 2 astenuti, Acampora e Pontecorvo astenuti.

PRESIDENTE - Bene, il Consiglio approva

Letto, il presente verbale è sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Candida Morgera)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Rag. Luigi Di Prisco)

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Casa Comunale, lì 03/05/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
Rotoli Antonino

Il Messo Comunale

La presente deliberazione

☒ è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile

☐ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. m. 267 del 18/08/2000)

Il Titolare di P.O.
(avv. Donatangelo Cancelmo)